

ART. 9

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis - Violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari in violazione delle disposizioni dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 4.000 fino a un massimo di euro 32.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 32.000 e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque euro 100.000. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».